DISPOSIZIONI URGENTI PER IL «PIANO MATTEI» PER LO SVILUPPO IN STATI DEL CONTINENTE AFRICANO

Art. 6

Disposizione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 16 novembre 2023, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano
Estremi	Decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-piano-mattei-per-lo-sviluppo-in-stati-del/art-6-disposizione-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it